PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per gli affari esteri

9.2.2006 PE 369.899v02-00

EMENDAMENTI 8-54

Progetto di parere **(PE 364.872v02-00)**
di Cem Özdemir
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Proposta di regolamento (COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 8
Considerando 2

(2) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riafferma i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.	(2) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riafferma i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, ***quali derivano dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e da altri strumenti delle Nazioni Unite relativi alla tutela dei diritti umani,*** dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte

europea dei diritti dell'uomo.

Or. es

Motivazione

È importante evidenziare gli strumenti internazionali per i diritti umani predisposti dalle Nazioni Unite quale riferimento per la Comunità e i suoi Stati membri, al fine di facilitare la coerenza internazionale in materia di diritti umani.

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 9
Considerando 4

(4) Una migliore conoscenza e un'ampia consapevolezza delle questioni inerenti i diritti fondamentali nell'Unione sono i presupposti che garantiscono il pieno rispetto dei diritti fondamentali. L'istituzione di un'Agenzia comunitaria incaricata di informare e fornire dati sui diritti fondamentali contribuirebbe a tale obiettivo. Inoltre, la creazione di istituzioni idonee a proteggere e promuovere efficacemente i diritti dell'uomo rappresenta un principio comune alla comunità internazionale e alle Comunità europee in particolare, come risulta dalla raccomandazione n. R (97) 14 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 30 settembre 1997.	(4) Una migliore conoscenza e un'ampia consapevolezza delle questioni inerenti i diritti fondamentali nell'Unione sono i presupposti che garantiscono il pieno rispetto dei diritti fondamentali. L'istituzione di un'Agenzia comunitaria incaricata di informare e fornire dati sui diritti fondamentali contribuirebbe a tale obiettivo. Inoltre, la creazione di istituzioni idonee a proteggere e promuovere efficacemente i diritti dell'uomo rappresenta un principio comune alla comunità internazionale***, sancito nella risoluzione n. 48/134 del 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle istituzioni nazionali di promozione e protezione dei diritti umani,*** e alle Comunità europee in particolare, come risulta dalla raccomandazione n. R (97) 14 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 30 settembre 1997.

Or. es

Motivazione

I principi della Carta di Parigi che garantiscono il rispetto dell'indipendenza, il pluralismo, la trasparenza e la legittimità delle organizzazioni nazionali nel campo dei diritti umani devono essere applicabili anche all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Emendamento presentato da Vytautas Landsbergis

Emendamento 10
Considerando 10

(10) L'Agenzia dovrà raccogliere informazioni obiettive, attendibili e comparabili sull'evoluzione della situazione dei diritti fondamentali, analizzare tali informazioni per identificarne le cause, le conseguenze e gli effetti delle violazioni di tali diritti ed esaminare gli esempi di buone pratiche adottate per porvi rimedio. Le reti sono mezzi efficaci per la raccolta attiva e la valutazione delle informazioni.	(10) L'Agenzia dovrà raccogliere informazioni obiettive, attendibili e comparabili sull'evoluzione della situazione dei diritti fondamentali ***nell'UE e, su richiesta, nei paesi limitrofi***, analizzare tali informazioni per identificarne le cause, le conseguenze e gli effetti delle violazioni di tali diritti ed esaminare gli esempi di buone pratiche adottate per porvi rimedio. Le reti sono mezzi efficaci per la raccolta attiva e la valutazione delle informazioni.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia non dovrebbe limitarsi a fornire servizi alla sola area dell'UE bensì estendere le sue attività, se necessario, al di là dei suoi confini.

Emendamento presentato da André Brie

Emendamento 11
Considerando 12

(12) ***Il*** Consiglio ***dovrebbe avere la possibilità di chiedere all'Agenzia*** un parere tecnico ***nel quadro di*** un procedimento ai sensi dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea.	(12) ***L'agenzia fornisce al*** Consiglio un parere tecnico ***qualora il Consiglio decida di avviare*** un procedimento ai sensi dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe fornire al Consiglio consulenza tecnica nel caso di un procedimento ai sensi dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 12
Considerando 13

(13) L'Agenzia deve presentare una relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE e il loro rispetto da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario. Inoltre, l'Agenzia deve lavorare relazioni tematiche, cioè sulle questioni che rivestono un'importanza particolare per le politiche dell'Unione.	(13) L'Agenzia deve presentare una relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE e il loro rispetto da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario. Inoltre, l'Agenzia deve lavorare relazioni tematiche, cioè sulle questioni che rivestono un'importanza particolare per le politiche dell'Unione***, tra cui relazioni sulla situazione dei diritti umani nei paesi terzi legati all'UE da un accordo di associazione o da accordi contenenti una clausola relativa ai diritti umani, nei paesi candidati o potenzialmente candidati all'adesione e nei paesi coperti dalla politica di vicinato dell'Unione***.

Or. es

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare nel preambolo la competenza internazionale dell'Agenzia e a rafforzare la posizione espressa dal relatore nell'emendamento 3.

Emendamento presentato da André Brie

Emendamento 13
Considerando 14

(14) L'Agenzia deve prendere le misure necessarie per sensibilizzare tutti i cittadini sui loro diritti fondamentali, sulle possibilità e i vari meccanismi per farli osservare ***senza però avere il potere di ricevere essa stessa denunce o esposti di singoli cittadini***.	(14) L'Agenzia deve prendere le misure necessarie per sensibilizzare tutti i cittadini sui loro diritti fondamentali, sulle possibilità e i vari meccanismi per farli osservare.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe avere il potere di ricevere essa stessa denunce o esposti di singoli cittadini.

Emendamento presentato da Vytautas Landsbergis

Emendamento 14
Considerando 16

(16) L'Agenzia deve operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa. Tale cooperazione deve evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall'Agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare sinergie, come la conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa alle strutture direttive dell'Agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti, come avviene attualmente nel caso dell'Osservatorio.	(16) L'Agenzia deve operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa ***evitando di cadere in uno stato di dipendenza o interdipendenza da esso***. Tale cooperazione deve evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall'Agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare sinergie, come la conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa alle strutture direttive dell'Agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti, come avviene attualmente nel caso dell'Osservatorio.

Or. en

Motivazione

La collaborazione non limita la capacità dell'Agenzia di decidere autonomamente in base a posizioni proprie.

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 15
Considerando 16

(16) L'Agenzia deve operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa. Tale cooperazione deve evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall'Agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare sinergie, come la conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa alle strutture direttive dell'Agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti, come avviene	(16) L'Agenzia deve operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa. Tale cooperazione deve evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall'Agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare sinergie, come la conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa alle strutture direttive dell'Agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti, come avviene attualmente nel caso dell'Osservatorio.

attualmente nel caso dell'Osservatorio.	***L'Agenzia deve altresì mantenere una stretta collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi competenti in materia di diritti umani.***

Or. es

Motivazione

L'Agenzia deve operare in collaborazione con le Nazioni Unite per assicurare la coerenza e l'efficacia delle sue attività in materia di diritti umani e trarre vantaggio dagli sforzi compiuti da questa istituzione a favore della promozione e della difesa dei diritti umani.

Emendamento presentato da Ana Maria Gomes

Emendamento 16
Considerando 16

(16) L'Agenzia deve operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa. Tale cooperazione deve evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall'Agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare sinergie, come la conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa alle strutture direttive dell'Agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti, come avviene attualmente nel caso dell'Osservatorio.	(16) L'Agenzia deve operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa. Tale cooperazione deve evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall'Agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare sinergie, come la conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa alle strutture direttive dell'Agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti, come avviene attualmente nel caso dell'Osservatorio. ***L'Agenzia deve altresì mantenere una stretta collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi competenti in materia di diritti umani e assicurare la sua adeguata partecipazione.***

Or. es

Emendamento presentato da André Brie

Emendamento 17
Considerando 18

(18) Il Parlamento europeo svolge un ruolo	(18) Il Parlamento europeo svolge un ruolo

di grande rilevanza nel settore dei diritti fondamentali. Esso avrà il diritto di designare una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.	di grande rilevanza nel settore dei diritti fondamentali. Esso avrà il diritto di designare una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia ***nonché di partecipare alla nomina del direttore dell'Agenzia e di prolungarne il mandato***.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo dovrebbe esercitare la sua funzione di controllo anche relativamente alla gestione dell'Agenzia.

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 18
Considerando 26

(26) Il Consiglio deve avere la possibilità di adottare una decisione in forza ***del titolo*** VI del trattato sull'Unione europea allo scopo di autorizzare l'Agenzia a svolgere la sua attività anche in relazione ai settori previsti da ***tale titolo***.	(26) Il Consiglio deve avere la possibilità di adottare una decisione in forza ***dei titoli V e*** VI del trattato sull'Unione europea allo scopo di autorizzare l'Agenzia a svolgere la sua attività anche in relazione ai settori previsti da ***tali titoli***.

Or. es

Motivazione

Il Consiglio dovrebbe elaborare una decisione che includa la politica estera e di sicurezza comune nell'ambito del mandato dell'Agenzia per i diritti fondamentali, il che assicurerebbe la coerenza con la politica dell'UE in materia di diritti umani tanto al suo interno quanto al di là dei suoi confini.

Emendamento presentato da György Schöpflin

Emendamento 19
Articolo 2

L'Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organismi e agenzie della Comunità e dei suoi Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario assistenza e consulenza in materia di diritti	L'Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organismi e agenzie della Comunità e dei suoi Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario assistenza e consulenza in materia di diritti

fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.	fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza. ***L'Agenzia è il successore legale dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e manterrà la sua sede a Vienna. È tuttavia di importanza cruciale che l'Agenzia, in quanto istituzione di nuova creazione incaricata di una nuova serie di compiti, acquisisca metodologie, procedure e una cultura professionale proprie e specifiche che la distinguano da quelle del suo predecessore legale. In particolare, l'Agenzia dovrà mantenere saldo il suo impegno di neutralità, oggettività scientifica e libertà rispetto alla sfera politica, pena il rischio di perdita di credibilità dei risultati della sua attività di ricerca.***

Or. en

Motivazione

All'Agenzia per i diritti fondamentali è stato affidato un mandato che è direttamente correlato con la neutralità politica della regolamentazione in materia di diritti umani. L'obiettivo del presente emendamento è di assicurare questa neutralità e di salvaguardare l'Agenzia dalle accuse di parzialità politica che erano state mosse al suo predecessore legale.

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni

Emendamento 20
Articolo 2

L'Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organismi e agenzie della Comunità e dei suoi Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.	L'Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organismi e agenzie della Comunità e dei suoi Stati membri, solamente ***laddove questi ultimi lo richiedano,*** nell'attuazione del diritto comunitario assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.

Or. it

Motivazione

L'emendamento proposto si pone l'obiettivo di salvaguardare le prerogative sovrane di normazione dei singoli Stati membri ed assegna all'Agenzia il ruolo di importante supporto tecnico-consultivo che deve esserle proprio.

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 21
Articolo 3, paragrafo 2

2. Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali quali definiti nell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.	2. Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali quali definiti nell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000***, con il dovuto rispetto per le norme esistenti in materia di diritti umani, come quelle contemplate nella Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, nella Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e nei loro relativi strumenti***.

Or. es

Motivazione

L'emendamento mira ad assicurare la conformità con le norme basilari in materia di diritti umani stabilite dalle Nazioni Unite.

Emendamento presentato da Yiannakis Matsis

Emendamento 22
Articolo 3, paragrafo 3

3. Nello svolgimento della sua attività l'Agenzia segue da vicino la situazione dei diritti fondamentali ***nell***'Unione europea ***e nei*** suoi Stati membri quando attuano il diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4 e dagli articoli 4, paragrafo 1, lettera e), 27 e 28.	3. Nello svolgimento della sua attività l'Agenzia segue da vicino la situazione dei diritti fondamentali ***e l'impatto su essi delle attività dell***'Unione europea***, dei*** suoi Stati membri ***e dei paesi candidati*** quando attuano il diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4 e dagli

articoli 4, paragrafo 1, lettera e), 27 e 28.

Or. en

Motivazione

Includendo i paesi candidati viene a crearsi una situazione giuridica e politica costruttiva che consente di controllare e assistere questi paesi nell'armonizzazione e il rispetto dei principi e dei valori su cui si fonda l'UE. In questo ambito tutte le parti dovrebbero comportarsi e agire dando prova del più alto grado di responsabilità.

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni

Emendamento 23
Articolo 3, paragrafo 3

3. Nello svolgimento della sua attività l'Agenzia segue da vicino la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea ***e nei suoi Stati membri quando attuano il diritto comunitario***, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4 e dagli articoli 4, paragrafo 1, lettera e), 27 e 28.	3. Nello svolgimento della sua attività l'Agenzia segue da vicino la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4 e dagli articoli 4, paragrafo 1, lettera e), 27 e 28.

Or. it

Motivazione

Il presente emendamento rende gli obiettivi dell'Agenzia più generali e formalmente più rispettosi del mandato conferito.

Emendamento presentato da Vittorio Agnoletto

Emendamento 24
Articolo 3, paragrafo 4

4. Fermo restando il disposto dell'articolo 27, l'Agenzia fornisce, a richiesta della Commissione, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi con i quali la Comunità abbia concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo o con i quali ha avviato o intende avviare	4. Fermo restando il disposto dell'articolo 27, l'Agenzia fornisce, a richiesta della Commissione, ***del proprio consiglio di amministrazione, del Consiglio dell'Unione europea, del Parlamento europeo ovvero del proprio Forum dei diritti fondamentali - quest'ultimo con voto a maggioranza dei due terzi -***, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che

negoziati per la conclusione di accordi siffatti, in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato.	riguardano i paesi terzi con i quali la Comunità abbia concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati per la conclusione di accordi siffatti, in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato.

Or. it

Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 25
Articolo 3, paragrafo 4

4. Fermo restando il disposto dell'articolo 27, l'Agenzia fornisce, a richiesta della Commissione, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa ***e che riguardano i paesi terzi con i quali la Comunità abbia concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati per la conclusione di accordi siffatti, in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato***.	4. Fermo restando il disposto dell'articolo 27, l'Agenzia fornisce, a richiesta ***del Parlamento europeo, del Consiglio o*** della Commissione, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa***, che possano risultare dal processo di adesione in paesi candidati o potenzialmente candidati. Per quanto riguarda i paesi che sono membri del Consiglio d'Europa, l'Agenzia tiene in debito conto le informazioni e le analisi messe a disposizione dal Consiglio d'Europa***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente all'Agenzia di concentrarsi maggiormente sul suo obiettivo predominante, ossia assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, e riconosce al contempo l'importanza del ruolo che l'Agenzia potrebbe avere nel garantire che le condizioni poste dal processo di adesione non influiscano sui diritti fondamentali.

Emendamento presentato da André Brie

Emendamento 26
Articolo 3, paragrafo 4

4. Fermo restando il disposto dell'articolo	4. Fermo restando il disposto dell'articolo

27, l'Agenzia fornisce, a richiesta della Commissione, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi con i quali la Comunità abbia concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati per la conclusione di accordi siffatti, in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato.	27, l'Agenzia fornisce, a richiesta ***del Parlamento europeo o*** della Commissione, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi con i quali la Comunità abbia concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati per la conclusione di accordi siffatti, in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato.

Or. en

Motivazione

Anche il Parlamento europeo deve avere la possibilità di richiedere cooperazione per quanto concerne i paesi terzi.

Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 27
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

d) formula, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, conclusioni e pareri su questioni ***di ordine generale***, che comunica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario;	d) formula, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, conclusioni e pareri su questioni ***generali in materia di diritti umani relative all'applicazione del diritto comunitario***, che comunica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire il testo originale in modo da consentire all'Agenzia di concentrarsi maggiormente sul suo obiettivo principale, ossia l'impatto delle politiche e delle attività dell'UE sulla situazione dei diritti umani negli Stati membri.

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni

Emendamento 28
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

d) formula, ***di propria iniziativa o*** a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, conclusioni e pareri su questioni di ordine generale, che comunica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando danno attuazione d) formula, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, conclusioni e pareri su questioni di ordine generale, che comunica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario;	d) formula, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, conclusioni e pareri su questioni di ordine generale, che comunica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando danno attuazione d) formula, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, conclusioni e pareri su questioni di ordine generale, che comunica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario;

Or. it

Motivazione

L'emendamento proposto ha lo scopo di inserire le funzioni dell'Agenzia e la responsabilità della stessa nell'ambito delle Istituzioni da cui dipende e di caratterizzarne il lavoro in modo razionale e coordinato.

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 29
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

d) formula, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, ***conclusioni*** e pareri su questioni di ordine generale, che comunica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario;	d) formula, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, ***raccomandazioni*** e pareri su questioni di ordine generale ***e su accordi internazionali***, che comunica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario;

Or. es

Motivazione

Affinché l'Agenzia detenga realmente un valore aggiunto, è importante che possa formulare raccomandazioni, anche su accordi internazionali.

Emendamento presentato da André Brie

Emendamento 30
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

e) mette le sue competenze tecniche a disposizione del Consiglio quando quest'ultimo***,*** in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea***, chiede a personalità indipendenti di presentare un rapporto sulla situazione in un determinato Stato membro ovvero quando riceve una proposta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 e quando, pronunciandosi secondo la procedura indicata nei suddetti paragrafi dell'articolo 7, ha chiesto la consulenza tecnica dell'Agenzia***;	e) mette le sue competenze tecniche a disposizione del Consiglio quando quest'ultimo ***esamina una proposta***, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 ***o paragrafo 2,*** del trattato sull'Unione europea;

Or. en

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe fungere in ogni momento da fonte di informazioni per il Consiglio quando quest'ultimo opera ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea.

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni

Emendamento 31
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)

f) pubblica un rapporto annuale sulla situazione dei diritti fondamentali, ***segnalando anche gli esempi di pratiche corrette***;	f) pubblica un rapporto annuale sulla situazione dei diritti fondamentali;

Or. it

Motivazione

Non appaiono individuabili i criteri di scelta degli esempi virtuosi.

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni

Emendamento 32
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g)

g) pubblica relazioni tematiche sulla base dei risultati delle sue analisi, delle sue ricerche e delle sue indagini;	***soppresso***

Or. it

Motivazione

La scelta di relazioni tematiche implica l'utilizzo di facoltà politiche non proprie dell'Agenzia e l'emendamento proposto ne vuole preservare il più possibile la tecnicità.

Emendamento presentato da Yiannakis Matsis

Emendamento 33
Articolo 4, paragrafo 2 bis) (nuovo)

	2 bis. Le decisioni e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, e la giurisprudenza internazionale in generale, costituiscono una base giuridicamente vincolante per l'espletamento dei compiti dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Le relazioni, le conclusioni, i pareri, le analisi o qualsiasi altro tipo di testi o decisioni politici o giuridici che saranno elaborati e pubblicati dall'Agenzia devono essere conformi alle decisioni e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Questa è una procedura necessaria al fine di mantenere la coesione dell'ordinamento giuridico internazionale. La giurisprudenza internazionale è un settore giuridico sensibile sul quale si fonda la coesione dell'ordinamento giuridico internazionale. Al contempo è necessario cooperare strettamente con la Corte europea dei diritti dell'uomo per evitare qualsiasi contraddizione giuridica a livello di ordinamento internazionale. Questo è pertanto un emendamento mirante a fornire un orientamento giuridico chiaro ed essenziale conformemente al quale l'Agenzia deve espletare i propri compiti nella massima legalità.

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni

Emendamento 34
Articolo 5, paragrafo 1, alinea

1. La Commissione adotta un Quadro pluriennale per l'Agenzia, secondo la procedura ***di regolamentazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2.*** Il Quadro pluriennale:	1. La Commissione adotta un Quadro pluriennale per l'Agenzia, secondo la procedura di ***cui all'articolo 252 del trattato CE.*** Il Quadro pluriennale:

Or. it

Motivazione

L'emendamento proposto vuole rendere partecipi le Istituzioni tutte dell'Unione e gli stessi Stati membri del procedimento di formazione del quadro pluriennale dell'Agenzia.

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni

Emendamento 35
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia; ***questi settori devono sempre contenere la lotta contro il razzismo e la xenofobia***;	b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia;

Or. it

Motivazione

La tutela dei diritti fondamentali non può ricevere preventive limitazioni od espresse indicazioni tematiche. L'emendamento proposto ha lo scopo di tutelare la libertà di azione della Commissione circa l'indicazione delle attività dell'Agenzia.

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 36
Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis

Cooperazione con le Nazioni Unite

L'Agenzia tiene conto, nell'esercizio delle sue attività, degli organi competenti delle

Nazioni Unite, come ad esempio l'Alto Commissario per i diritti umani, con i quali può giungere a stipulare accordi di cooperazione.

Or. es

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe coordinare le sue azioni con quelle degli organi competenti delle Nazioni Unite.

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 37
Articolo 9 ter (nuovo)

Articolo 9 ter

Cooperazione con le ONG per i diritti umani

L'Agenzia tiene conto, nell'esercizio delle sue attività, della cooperazione con le ONG di riconosciuto prestigio operanti in difesa dei diritti umani, soprattutto per quanto concerne le denunce e i rapporti sulle violazioni dei diritti umani nell'UE e in paesi terzi, che vengono regolarmente prodotti da tali organizzazioni.

Or. es

Motivazione

Il lavoro realizzato dalle ONG per i diritti umani deve essere approvato dall'Agenzia in modo coordinato ed efficace. La partecipazione delle ONG per i diritti umani al forum previsto all'articolo 14 non è sufficiente ad assicurare una sinergia dei lavori realizzati da queste organizzazioni.

Emendamento presentato da Vytautas Landsbergis

Emendamento 38
Articolo 9

L'Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con	L'Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con

particolare riguardo al programma annuale di lavoro a norma dell'articolo 5. A tal fine, la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato, conclude un accordo con il Consiglio d'Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest'ultimo e l'Agenzia. Tale accordo comprende l'obbligo del Consiglio d'Europa di designare una personalità indipendente come membro del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia in conformità con l'articolo 11.	particolare riguardo al programma annuale di lavoro a norma dell'articolo 5. A tal fine, la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato, conclude un accordo con il Consiglio d'Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra ***la commissione di controllo dell'Assemblea parlamentare di*** quest'ultimo e l'Agenzia. Tale accordo comprende l'obbligo del Consiglio d'Europa di designare una personalità indipendente come membro del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia in conformità con l'articolo 11.

Or. en

Motivazione

Dato che gli organismi di cooperazione in generale sono il Parlamento europeo e il Consiglio d'Europa, il partner dell'Agenzia dovrebbe essere un organismo ad hoc facente parte dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni

Emendamento 39
Articolo 10

L'agenzia è composta da: a) un consiglio di amministrazione; b) un ufficio di presidenza; c) un direttore; ***d) un Forum***.	L'agenzia è composta da: a) un consiglio di amministrazione; b) un ufficio di presidenza; c) un direttore;

Or. it

Motivazione

La previsione di un Forum svierebbe, snaturandole, le importanti funzioni tecniche dell'Agenzia.

Emendamento presentato da Vittorio Agnoletto

Emendamento 40
Articolo 11, paragrafo 1, comma 1

1. Il consiglio di amministrazione è formato da persone con un'adeguata esperienza nel settore dei diritti fondamentali e della gestione delle organizzazioni pubbliche, designate come segue:	1. Il consiglio di amministrazione è formato da persone con un'adeguata esperienza nel settore dei diritti fondamentali e della gestione delle organizzazioni pubbliche, designate come segue:
a) una personalità indipendente designata da ciascuno Stato membro;	a) una personalità indipendente designata da ciascuno Stato membro;
b) ***una personalità indipendente designata*** dal Parlamento europeo;	b) ***dieci personalità indipendenti designate*** dal Parlamento europeo***;***
c) ***una personalità indipendente designata dal*** Consiglio d'Europa;	c) ***cinque personalità indipendenti designate dall'Assemblea parlamentare del*** Consiglio d'Europa**;**
d) ***due*** rappresentanti della Commissione.	d) ***tre*** rappresentanti della Commissione**;**
	e) due rappresentanti indicati dal "Forum dei diritti fondamentali".

Or. it

Emendamento presentato da André Brie

Emendamento 41
Articolo 11, paragrafo 3, comma 1

3. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.	3. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. ***Le funzioni del presidente e del vicepresidente non possono essere esercitate dai rappresentanti della Commissione***.

Or. en

Motivazione

La combinazione di funzioni potrebbe condurre a un conflitto di competenze.

Emendamento presentato da Vittorio Agnoletto

Emendamento 42
Articolo 12, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di	1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di

presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione e da due rappresentanti della Commissione.	presidenza è composto ***da tre personalità indicate dal consiglio di amministrazione - tra i quali viene eletto un presidente ed un vicepresidente dell'Ufficio di presidenza -*** e da due rappresentanti della Commissione.

Or. it

Emendamento presentato da André Brie

Emendamento 43
Articolo 13, paragrafo 1

1. L'Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione a partire da una rosa di candidati proposta dalla Commissione. Il direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, delle sue capacità amministrative e manageriali nonché della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.	1. L'Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione a partire da una rosa di candidati proposta dalla Commissione. Il direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, delle sue capacità amministrative e manageriali nonché della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione. ***Il Parlamento europeo approva la sua nomina.***

Or. en

Motivazione

La posizione del direttore sarà di grande importanza. Il Parlamento europeo dovrebbe fungere da organismo di controllo dotato di potere di approvazione della nomina.

Emendamento presentato da Ana Maria Gomes

Emendamento 44
Articolo 13, paragrafo 1

1. L'Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione a partire da una rosa di candidati proposta dalla Commissione. Il	1. L'Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione a partire da una rosa di candidati proposta dalla Commissione. Il

direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, delle sue capacità amministrative e manageriali nonché della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.	direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, delle sue capacità amministrative e manageriali nonché della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione. ***Il Parlamento nel suo insieme respinge o approva la nomina del direttore.***

Or. en

Emendamento presentato da André Brie

Emendamento 45
Articolo 13, paragrafo 2

2. Il mandato del direttore è di cinque anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, il mandato può essere prorogato una sola volta per un massimo di 5 anni. Nella valutazione si terrà conto in particolare dei risultati conseguiti nel corso del primo mandato e delle modalità di tale conseguimento nonché degli obblighi e delle necessità dell'Agenzia per il periodo futuro.	2. Il mandato del direttore è di cinque anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, il mandato può essere prorogato una sola volta per un massimo di 5 anni. Nella valutazione si terrà conto in particolare dei risultati conseguiti nel corso del primo mandato e delle modalità di tale conseguimento nonché degli obblighi e delle necessità dell'Agenzia per il periodo futuro. ***Il Parlamento europeo approva eventuali proroghe del mandato del direttore.***

Or. en

Motivazione

È opportuno che il Parlamento europeo svolga la sua funzione di controllo nel processo di proroga del mandato del direttore.

Emendamento presentato da Ana Maria Gomes

Emendamento 46
Articolo 13, paragrafo 5

5. Il direttore ha facoltà di sciogliere il	5. Il direttore ha facoltà di sciogliere il

consiglio di amministrazione prima della scadenza del suo mandato, sulla base di una richiesta della Commissione.	consiglio di amministrazione prima della scadenza del suo mandato, sulla base di una richiesta della Commissione ***o del Parlamento europeo***.

Or. en

Emendamento presentato da Ana Maria Gomes

Emendamento 47
Articolo 14, paragrafo 1

1. Il Forum è composto da rappresentanti delle organizzazioni non governative operanti nel settore dei diritti fondamentali e della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, sindacati e associazioni di datori di lavoro, enti socio-professionali competenti, chiese, associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, università, esperti qualificati ***nonché*** organismi e organizzazioni a livello europeo e internazionale.	1. Il Forum è composto da rappresentanti delle organizzazioni non governative operanti nel settore dei diritti fondamentali e della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, sindacati e associazioni di datori di lavoro, enti socio-professionali competenti, chiese, associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, università, esperti qualificati***,*** organismi e organizzazioni a livello europeo e internazionale ***nonché agenzie delle Nazioni Unite***.

Or. en

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 48
Articolo 14, paragrafo 2

2. I membri del Forum sono selezionati tramite una procedura di selezione aperta definita dal consiglio di amministrazione***. Il numero di detti membri è limitato a 100***. Il loro mandato è quinquennale, rinnovabile una sola volta.	2. I membri del Forum sono selezionati tramite una procedura di selezione aperta definita dal consiglio di amministrazione***, garantendo la pluralità della rappresentanza***. Il loro mandato è quinquennale, rinnovabile una sola volta.

Or. es

Motivazione

Occorre garantire la pluralità della rappresentanza del forum dei diritti fondamentali senza stabilire un numero fisso di membri.

Emendamento presentato da Vittorio Agnoletto

Emendamento 49
Articolo 14, paragrafo 6

6. Il Forum è presieduto dal direttore. Si riunisce ***una volta*** all'anno o a richiesta del consiglio di amministrazione. Le sue modalità di lavoro sono precisate nel regolamento interno dell'Agenzia e sono rese pubbliche.	6. Il Forum è presieduto dal direttore. Si riunisce ***almeno due volte*** all'anno o a richiesta del consiglio di amministrazione, ***o ogniqualvolta lo ritenga necessario la maggioranza dei suoi componenti***. Le sue modalità di lavoro sono precisate nel regolamento interno dall'Agenzia e sono rese pubbliche.

Or. it

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 50
Articolo 14, paragrafo 6

6. Il Forum è presieduto dal direttore. Si riunisce ***una volta*** all'anno o a richiesta del consiglio di amministrazione. Le sue modalità di lavoro sono precisate nel regolamento interno dell'Agenzia e sono rese pubbliche.	6. Il Forum è presieduto dal direttore. Si riunisce ***periodicamente, almeno due volte*** all'anno o a richiesta del consiglio di amministrazione. Le sue modalità di lavoro sono precisate nel regolamento interno dell'Agenzia e sono rese pubbliche.

Or. es

Motivazione

Occorre adoperarsi per associare più strettamente la società civile ai lavori dell'Agenzia. Per essere operativo, il forum dovrà riunirsi più di una volta all'anno.

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni

Emendamento 51
Articolo 14

Forum dei diritti fondamentali	***Soppresso***
1. Il Forum è composto da rappresentanti delle organizzazioni non governative	

operanti nel settore dei diritti fondamentali e della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, sindacati e associazioni di datori di lavoro, enti socio-professionali competenti, chiese, associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, università, esperti qualificati nonché organismi e organizzazioni a livello europeo e internazionale.

2. I membri del Forum sono selezionati tramite una procedura di selezione aperta definita dal consiglio di amministrazione. Il numero di detti membri è limitato a 100. Il loro mandato è quinquennale, rinnovabile una sola volta.

3. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del Forum ma possono assistere alle riunioni.

4. Il Forum costituisce un meccanismo di scambio di informazioni con riferimento alle questioni relative ai diritti fondamentali e di messa in comune di conoscenze. Esso provvedere a mantenere una stretta collaborazione tra l'Agenzia e le parti interessate.

5. Il Forum:

– formula proposte volte all'elaborazione del programma di lavoro annuale adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a); e

– fornisce un ritorno di informazioni e propone misure per dare seguito al programma annuale sulla base di una relazione annuale relativa alla situazione dei diritti fondamentali, adottata a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera b).

6. Il Forum è presieduto dal direttore. Si riunisce una volta all'anno o a richiesta del consiglio di amministrazione. Le sue modalità di lavoro sono precisate nel regolamento interno dell'Agenzia e sono rese pubbliche.

7. L'Agenzia garantisce il sostegno tecnico e logistico necessario al Forum, nonché il servizio di segreteria per le sue riunioni.

Or. it

Motivazione

L'emendamento proposto vuole, eliminando la previsione del Forum, assegnare all'Agenzia funzioni meramente tecniche e sottrarla dall'influenza di organizzazioni solo apparentemente tecniche ma in realtà sostanzialmente politiche, che potrebbe snaturarne le funzioni.

Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 52
Articolo 27, paragrafo 1

1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi che hanno concluso un accordo di associazione con la Comunità e che il Consiglio europeo ha riconosciuto come paesi candidati o potenzialmente candidati all'adesione all'Unione europea, ove il Consiglio di associazione pertinente decida tale partecipazione.	1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione***, in qualità di osservatori,*** di paesi che hanno concluso un accordo di associazione con la Comunità e che il Consiglio europeo ha riconosciuto come paesi candidati o potenzialmente candidati all'adesione all'Unione europea, ove il Consiglio di associazione pertinente decida tale partecipazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre nell'Agenzia potenziali nuovi membri dell'UE e ad associarli nelle sue attività prima dell'adesione, conformemente al suo obiettivo principale.

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 53
Articolo 28, titolo

Attività nell'ambito ***del Titolo*** VI del trattato sull'Unione europea	Attività nell'ambito ***dei Titoli V e*** VI del trattato sull'Unione europea

Or. es

Motivazione

L'Agenzia dovrà estendere il suo campo di applicazione alla politica estera e di sicurezza comune per garantire la coerenza della politica dei diritti umani all'interno e all'esterno dell'Unione.

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 54
Articolo 28

Il presente regolamento non pregiudica la possibilità che il Consiglio, deliberando a norma ***del Titolo*** VI del trattato sull'Unione europea, autorizzi l'Agenzia di svolgere le sue attività nell'ambito del presente regolamento anche con riferimento ai settori contemplati ***dal Titolo*** VI del trattato sull'Unione europea.	Il presente regolamento non pregiudica la possibilità che il Consiglio, deliberando a norma ***dei Titoli V e*** VI del trattato sull'Unione europea, autorizzi l'Agenzia di svolgere le sue attività nell'ambito del presente regolamento anche con riferimento ai settori contemplati ***dai Titoli V e*** VI del trattato sull'Unione europea.

Or. es

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti precedenti, l'Agenzia dovrà estendere il suo campo di applicazione alla politica estera e di sicurezza comune per garantire la coerenza della politica dei diritti umani all'interno e all'esterno dell'Unione.